

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ALIENAZIONE AUTOMEZZI DI
PROPRIETA' DELLA A.S.L. AL**

**STAZIONE APPALTANTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL**

SCADENZA	____18.03.2025__
TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	17.03.2025
SUDDIVISIONE IN LOTTI	NO
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	PREZZO PIU' ALTO
PAGAMENTO TASSA A.N.A.C.	NO
SOPRALLUOGO	NO
GARANZIA PROVVISORIA	NO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ALIENAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA ASL AL

TITOLO 1 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha per oggetto, in esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale n. 1077 del 15.12.2023 e n. 1113 del 09.12.2024, l'alienazione, mediante vendita, di n. 11 automezzi di proprietà di questa ASL AL.

Nella presente procedura trova applicazione l'art. 50 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 (di seguito: "Codice").

ART. 2 DESCRIZIONE E IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale è costituito dai lotti come di seguito riportati, e secondo schema d'offerta allegato.

L'aggiudicazione verrà disposta per **SINGOLO LOTTO INDIVISIBILE** come segue:

Lotto 1					
Servizio	Auto	Targa	Immatric.	Km	Singole valutazioni
S.C. Tecnico Alessandria	FIAT PANDA YOUNG	BG954EB	23.12.1999	97017	Distretto Alessandria
Distretto Tortona	FIAT PANDA YOUNG	CH361PV	29.09.2003	128396	Officina Baistrocchi Tortona
Distretto Casale M.to	FIAT PANDA	DF650JY	23.02.2007	233829	P.O. Casale
S.C. ELAP Novi L.	FIAT DUCATO	AM370YS	23/01/1997	192591	Distretto Alessandria
Distretto di Valenza	SCOOTER MALAGUTI	X3ZYZC	28/09/2010	1584	Distretto Alessandria
Lotto 1 - Importo complessivo base d'asta: Euro 400,00= IVA esclusa					

Lotto 2					
Servizio	Auto	Targa	Immatric.	Km	Singole valutazioni
Distretto Tortona	FIAT PANDA YOUNG	CH363PV	29.09.2003	136587	Officina Baistrocchi Tortona
Subdistretto Arquata	FIAT PANDA YOUNG	CH764PV	15.09.2003	198212	P.O. Novi
Distretto Alessandria	FIAT PANDA	CZ707ME	31.12.2005	235134	Distretto Alessandria
Distretto Alessandria	FIAT PANDA	CZ708ME	31.12.2005	261935	Distretto Alessandria

Distretto Alessandria	FIAT PANDA	CZ711ME	31.12.2005	238323	Distretto Alessandria
Distretto Alessandria	SCOOTER MALAGUTI	X3ZYZF	28/09/2010	1685	Distretto Valenza
Lotto 2 - Importo complessivo base d'asta: Euro 500,00= IVA esclusa					

ART. 3 PRESCRIZIONI INERENTI L'APPALTO

Qualsiasi eventuale onere e costo per il ritiro e trasporto del veicolo nonché le spese per il passaggio di proprietà e/o aggiornamento della targa, sono a totale carico dell'aggiudicatario che dovrà impegnarsi a cancellare tutte le scritte, loghi e segni di riconoscimento della ASL AL dalla carrozzeria dell'automezzo.

I mezzi sopraindicati sono posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano esonerando l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento della gara.

Gli automezzi e la documentazione ad essi relativa (libretto di circolazione, ecc.) sono visionabili previo appuntamento ed in presenza di un incaricato dell'Amministrazione ASL AL raggiungibile al numero telefonico **335.8214323** che rimane a disposizione fino a tre giorni utili precedenti alla presentazione delle offerte. Non è pertanto consentito accedere liberamente ai depositi per visionare le vetture interessate.

La vendita avverrà per singoli lotti indivisibili, in favore del migliore offerente individuato secondo il criterio del prezzo più alto proposto rispetto al valore complessivo di ciascun lotto a base d'asta fissato in **Euro 400,00 IVA esclusa per il lotto 1 ed in Euro 500,00 IVA esclusa per il lotto 2..**

L'aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, dell'intero prezzo d'acquisto offerto entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione.

Il pagamento dovrà essere effettuato dietro presentazione di regolare fattura per l'importo aggiudicato. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti l'aggiudicazione sarà revocata e, nel caso in cui vi siano altri offerenti, si procederà all'individuazione di un nuovo soggetto affidatario mediante scorrimento della graduatoria.

Ad avvenuto versamento dell'importo dovuto, si provvederà a consegnare all'aggiudicatario la documentazione necessaria per l'espletamento di tutte le incombenze, a propria cura e spese, presso il Pubblico Registro Automobilistico, ovvero presso gli uffici competenti.

L'aggiudicatario, al momento del ritiro della documentazione, dovrà dichiarare le finalità dell'acquisto (trasferimento di proprietà, radiazione per l'esportazione, radiazione per rottamazione ecc.).

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione di copia dei documenti comprovanti l'avvenuto passaggio di proprietà del veicolo acquistato, alla S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale, ed al relativo ritiro del veicolo entro e non oltre il termine di 20 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data di consegna della documentazione necessaria all'espletamento di tutte le pratiche necessarie. In caso di mancato ritiro entro il suddetto termine il veicolo rientrerà nella proprietà dell'ASL AL, fermo restando l'incameramento delle somme versate a titolo di pagamento del prezzo del medesimo.

I veicoli, oggetto della presente vendita, saranno consegnati all'aggiudicatario, previo appuntamento, dopo l'espletamento di tutte le pratiche amministrative (voltura al P.R.A., radiazione ecc.).

L'Amministrazione s'intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità in ordine alle operazioni di prelievo da parte dell'aggiudicatario e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all'uso futuro che l'aggiudicatario farà del veicolo.

ART. 4 REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Le informazioni ed i chiarimenti sul Capitolato speciale di gara e sullo schema di offerta, sempre che siano stati richiesti in tempo utile, sono comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Tutte le istanze dovranno essere indirizzate all'Ufficio Protocollo dell'A.S.L. AL e pervenire esclusivamente a mezzo PEC provveditorato@pec.aslal.it. Le informazioni ed i chiarimenti saranno comunicati direttamente via e-mail all'Impresa richiedente e, se di interesse generale e/o precisazioni, sia le domande in forma anonima che le risposte saranno pubblicate in via elettronica entro il predetto termine sul profilo del Committente all'indirizzo internet www.aslal.it. Parimenti, saranno pubblicate sul profilo del Committente anche eventuali avvisi di rettifica di interesse generale, dei quali si presuppone la conoscenza piena ed incondizionata da parte della Ditta concorrente per la sola circostanza di aver approvato il Capitolato Speciale e pertanto non saranno in alcun modo considerate eventuali eccezioni contrarie.

ART. 5 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato, nel quale dovrà essere indicato l'importo complessivo del lotto al netto dell'IVA dovuta ai sensi di legge. L'importo del lotto **dovrà essere superiore, pena automatica esclusione dalla gara, all'importo a base d'asta fissato dall'Amministrazione.**

Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal "Codice"; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l'atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. Come indicato dall'art. 17 comma 4 del "Codice", ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate.

TITOLO 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART. 6 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni specificate nel presente capitolato speciale e nello schema allegato. Per prendere parte alla gara le Ditte concorrenti dovranno predisporre la seguente documentazione da inviare esclusivamente via PEC all'indirizzo provveditorato@pec.aslal.it recante la seguente dicitura:

"PROCEDURA NEGOZIATA PER ALIENAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' ASL AL"

e contenere la seguente documentazione:

- 1) Una copia del presente capitolato speciale di gara sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta in segno di accettazione;
- 2) Copia della Dichiarazione di possesso dei requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94-97 del "Codice" sottoscritta per accettazione da parte del Legale Rappresentante del Concorrente.
- 3) Offerta economica da compilare secondo il modello allegato;

**La documentazione dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le
ore 12.00 del 18.03.2025**

ART. 7 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Unitamente all'offerta economica il Concorrente dovrà allegare la seguente documentazione:

- 1) Copia del presente Capitolato Speciale ed allegati sottoscritti dal Legale Rappresentante della Ditta per accettazione;
- 2) Copia della Dichiarazione di possesso dei requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94-97 del "Codice" sottoscritta per accettazione da parte del Legale Rappresentante del Concorrente.

ART. 8 CAUSE DI ESCLUSIONE

Fatte salve le ulteriori cause previste dagli artt. 94 – 95 - 96 - 97 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36, sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara l'omessa presentazione di uno o più dei seguenti documenti:

- 1) copia del presente capitolato speciale di gara sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta in segno di accettazione;
- 2) copia della Dichiarazione di possesso dei requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94 - 97 del "Codice".

Parimenti, sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara:

- Invio della documentazione oltre il termine di scadenza sottoscritto.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 101 del "Codice" le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili

le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 9 DOCUMENTAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA – REGOLE SPECIALI

Ferme restando le prescrizioni contenute nel presente articolo, i soggetti concorrenti che intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), sia costituito che costituendo, o in Consorzio, sia costituito che costituendo, dovranno osservare le seguenti condizioni speciali circa la documentazione da presentare per l'ammissione alla gara:

TIPOLOGIA DI DOCUMENTI	SOGGETTI
PUNTO 1) COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE	
R.t.i. costituito	Tutte le Imprese
R.t.i. costituendo	Tutte le Imprese
Consorzio costituito	Consorzio
Consorzio costituendo	Tutte le Imprese
PUNTO 2) PATTO DI INTEGRITA'	
R.t.i. costituito	Tutte le Imprese
R.t.i. costituendo	Tutte le Imprese
Consorzio costituito	Tutte le Imprese
Consorzio costituendo	Tutte le Imprese
PUNTO 3) DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE PREVISTI DALL'ART. 95 DEL "CODICE"	
R.t.i. costituito	Tutte le Imprese
R.t.i. costituendo	Tutte le Imprese
Consorzio costituito	Tutte le Imprese
Consorzio costituendo	Tutte le Imprese

ART. 10 PROCEDURA DI GARA

L'appalto verrà conferito ai sensi art. 108 D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 per **singolo lotto indivisibile** a favore della Ditta che avrà proposto **l'offerta più alta** rispetto alla base d'asta prefissata. **Sono ammesse, a pena di esclusione automatica, solo offerte in rialzo.** In caso di parità di offerte economiche si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Saranno automaticamente escluse dalla gara le Ditte che avranno proposto offerte incomplete. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ai sensi del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di "non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto" così come previsto da art. 108 comma 10 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36.

TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

ART. 11 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della Stazione Appaltante e la stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. La stipula del contratto dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva verrà effettuata mediante lettera commerciale e avrà effetto immediato, senza pertanto attendere il decorso del termine dilatorio di trentacinque giorni così come prescritto dall'art. 55 comma 2 del "Codice". La Stazione Appaltante, non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardi nella stipula o nell'esecuzione del contratto derivanti dagli esiti delle comunicazioni ai controinteressati effettuate ai sensi dell'art. 90 comma 1 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36.

ART. 12 DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

L'A.S.L. AL si riserva di procedere d'ufficio, ex art. 18 della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. e art. 43 1° comma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., all'acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione oggetto di dichiarazione sostitutiva prodotta in fase di ammissione secondo le modalità prescritte da D.Lgs. 31.03.2023 n. 36.

ART. 13 OBBLIGHI DERIVANTI APPLICAZIONE LEGGE 13.08.2010 N. 136

La fornitura oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l'ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l'altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione della presente fornitura siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata la Ditta aggiudicataria si impegna all'atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

- a) a comunicare a questa A.S.L., **entro il termine di sette giorni** dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del **conto corrente dedicato**, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le **generalità** e il **codice fiscale** delle persone delegate ad operare su di esso;
- b) a notificare eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi;
- c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopra indicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto da art. 3 c.9 Legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i. e che tale circostanza sarà tempestivamente notificata alla S.A.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e

utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

ART. 14 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

L'appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni responsabilità l'appaltante unitamente ai propri tecnici.

ART. 15 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti nel corso del procedimento di gara o raccolti dalle Amministrazioni aderenti sono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni:

- **TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI:** Il Titolare del trattamento di dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (di seguito "ASL AL"), con sede legale in Alessandria – Via Venezia n. 6 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore (email: direzione@aslal.it PEC asl@pec.aslal.it). Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) che può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@aslal.it.
- **FINALITA' DEL TRATTAMENTO:** i dati personali degli operatori economici partecipanti (tra cui rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli anagrafici e di contatto), nonché, nei soli casi espressamente previsti da norme di legge, eventuali dati particolari previsti all'art. 10 del GDPR (relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza) sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, esclusivamente per le seguenti finalità:
 - gestione della selezione dei fornitori e del rapporto contrattuale di fornitura (albo fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture) in conformità agli obblighi di legge (fra i quali le norme in materia di Anticorruzione e Trasparenza), e
 - (eventuale) gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie);
- **BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:** il conferimento dei dati degli operatori economici partecipanti, anche quelli particolari ai sensi dell'art. 10 del GDPR, non è obbligatorio ma è necessario per le finalità sopraindicate. Il trattamento dei dati personali trova pertanto le sue basi giuridiche nel contratto e nell'adempimento di obblighi di legge (art. 6, c. 1, lett. b) e c) del GDPR). Per i dati particolari ai sensi dell'art. 10, ovvero i dati giudiziari, valgono le medesime basi giuridiche sopraindicate che legittimano il trattamento dei dati personali, a condizione che il trattamento avvenga sotto il controllo dell'autorità pubblica o sia autorizzato da una norma di legge;
- **MODALITA' DEL TRATTAMENTO:** i dati degli operatori economici partecipanti alla presente procedura sono trattati con modalità cartacee e informatiche, con logiche strettamente correlate alle finalità, esclusivamente da soggetti autorizzati ed adeguatamente istruiti in tal senso dal Titolare e tenuti all'obbligo di riservatezza o da enti/imprese espressamente nominati/e come Responsabili del trattamento. I dati degli operatori economici partecipanti potranno essere trattati in via diretta, indiretta e/o incidentale anche da terzi collegati all'ASL AL in ragione delle attività svolte. In ogni caso i dati degli operatori economici partecipanti sono trattati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- **CONSERVAZIONE DEI DATI:** i dati degli operatori economici partecipanti sono conservati negli archivi cartacei e nelle banche dati dell'ASL AL per il periodo di tempo previsto per legge a fini

amministrativi e fiscali e per eventuali contenziosi nonché a fini di archiviazione, per il periodo di tempo indicato nel massimario di scarto adottato dall'ASL AL;

- **COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI:** I dati degli operatori economici partecipanti potranno essere comunicati a terzi destinatari – Responsabili del trattamento dati o autonomi Titolari del trattamento - i cui servizi siano necessari per l'espletamento delle attività del Titolare, a fornitori dell'ASL AL nonché a soggetti pubblici, ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie (per l'accertamento e il perseguimento di reati), o a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle suddette finalità. I dati personali degli operatori economici partecipanti potranno essere diffusi on line su siti e pubblicazioni istituzionali. Non saranno oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo a meno che vengano contrattualizzate garanzie adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali in conformità al GDPR, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione;
- **DIRITTI DEGLI INTERESSATI:** in qualità di Interessato, potranno essere esercitati – nei casi indicati - i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, ed in particolare:
 - ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano;
 - e in tal caso, l'accesso ai dati;
 - avere una copia dei dati trattati in forma intellegibile;
 - ottenere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati;
 - ottenere la limitazione, il blocco o la portabilità dei dati trattati;
 - opporsi al trattamento stesso per motivi connessi alla sua situazione particolare;

Per esercitare i diritti appena elencati, potrà inoltrare richiesta all'indirizzo di posta certificata dell'Azienda: asla@pec.asla.it.

Qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, potrà essere esercitato il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo seguendo le indicazioni pubblicate sul sito della stessa <https://www.garanteprivacy.it/modulistica-eservizi-online/reclamo>) o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del GDPR).

ART. 16 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DOVERE DI RISERVATEZZA

In caso di aggiudicazione, la Stazione Appaltante in qualità di "Committente" affiderà al "Contraente" attività che comportano operazioni di trattamento di dati personali disciplinati dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) e dal D. Lgs.196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018.

Qualora tali attività siano svolte per conto del "Committente", quale Titolare o Responsabile di un trattamento di dati personali, il "Contraente", avendo prestato le garanzie sufficienti prescritte dalle norme suindicate a dimostrazione della sua esperienza, capacità e affidabilità, assumerà il ruolo di "Responsabile del trattamento" in conformità all'art. 28 del GDPR.

In ogni caso, il "Contraente" nel corso della durata del contratto, e nei limiti di natura, finalità e durata delle attività di trattamento dati, delle tipologie di dati, delle categorie di interessati, oggetto del presente appalto, dovrà:

- svolgere le attività in conformità alle disposizioni previste dal Codice privacy e dal GDPR ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare dei principi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita (cd. "Privacy by design e by default"), nonché - in tutti i casi in cui vi ricorrono i presupposti - dei provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali ed in particolar modo al provvedimento relativo agli Amministratori di Sistema laddove le attività comportino mansioni riconducibili a tale figura professionale;

- adottare le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche attenendosi ad istruzioni documentate fornite dal "Committente" e/o altri atti, anche successivi, integrativi del presente contratto e alle indicazioni o best practices segnalate. Se richiesto dal "Committente", tali misure, definite in conformità all'art. 32 del GDPR tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento desumibili nel contratto, nonché, l'analisi dei rischi specifici in materia a seguito della quale sono state identificate le misure tecniche ed organizzative e, in generale il regime operativo di sicurezza adottato, devono essere condivise formalmente con il "Committente" dandone evidenza prima dell'avvio delle attività e, successivamente, ogni qualvolta viene richiesto dal "Committente";
- redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30 comma 2 del GDPR;
- non trasferire tutti o alcuni dati personali oggetto del presente contratto verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, senza autorizzazione del "Committente" e senza aver fornito indicazioni sulla base legale che legittima il trasferimento stesso;
- restituire o cancellare i dati al termine del trattamento oggetto del presente contratto sulla base delle istruzioni fornite dal "Committente".

Il Responsabile del trattamento dovrà inoltre:

- coadiuvare ed assistere il "Committente", nell'ambito dei servizi oggetto dell'appalto, e con le modalità dettagliate con specifici atti nel corso della durata del contratto, in tutte le attività finalizzate a garantire il rispetto del Codice privacy e del GDPR ed in particolare a soddisfare gli obblighi:
 - in materia di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt da 12 a 22 del GDPR;
 - in materia di notifica delle violazioni all'Autorità Garante (cd. data breach), comunicazione delle violazioni all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva;
- in conformità al principio di responsabilizzazione (cd. "accountability"), fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dare evidenza del rispetto degli obblighi previsti dal Codice Privacy e dal GDPR consentendo attività di ispezione, audit o revisione o provvedendo a notificare formalmente eventuali istruzioni che violino le norme in materia di protezione dei dati;
- informare e coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente la struttura del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) del "Committente" in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati;
- prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di verifiche da parte del "Committente" o di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti (informando contestualmente il "Committente" con la massima celerità);
- richiedere preventiva autorizzazione al "Committente" qualora si intenda subappaltare o trasferire a terzi – nelle forme consentite dalle normative vigenti - specifiche attività che comportino il trattamento di dati personali, impegnandosi ad imporre al subappaltatore o al soggetto terzo, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto o nei suoi atti successivi ed integrativi.

Sarà cura del "Contraente" segnalare preventivamente il nominativo del suo Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), se nominato, o della persona che sarà individuata quale Riferimento per intrattenere i rapporti con il "Committente" in merito a tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e al trattamento dei dati.

Il "Contraente" si impegnerà altresì a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si

siano formalmente impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria e le istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato, non solo all'interno della propria organizzazione ma anche nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. Il "Contraente" dovrà, anche in tale eventualità, assicurare al "Committente" che i dati e i materiali ricevano un livello di cura e protezione assolutamente adeguato a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza. In particolare, il "Contraente" sarà autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare i dati contenuti nel database – o in ogni caso messi a disposizione dal "Committente" o comunque acquisiti, appresi, visionati ai fini della realizzazione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali.

Sarà fatto divieto di effettuare copie non autorizzate di dati e/o documenti del "Committente" o di Enti Clienti e, inoltre, alla scadenza del presente Contratto dovrà essere comunicata per iscritto a RUP o DEC l'avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi dato e/o documento del quale abbia effettuato lecitamente copia o conservazione.

Il "Contraente" sarà altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultanti dall'applicazione degli indici interpretativi alle basi dati analizzate e/o utilizzate.

Il "Contraente" assicurerà pertanto la segretezza e la confidenzialità non solo dei dati, ma anche delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d'appalto, nonché di tutta la documentazione del "Committente" o di suoi clienti.

Tali doveri di riservatezza devono inoltre intendersi protratti per 10 anni.

Al contempo, anche il "Committente" assicurerà la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione fornita dal "Contraente".

Nel caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, o negli atti successivi ed integrativi del presente contratto, o nel caso in cui il "Contraente" abbia agito in modo comunque difforme rispetto alle istruzioni del "Committente", esso sarà tenuto a rispondere di ogni danno eventualmente subito dal "Committente" – ivi inclusi eventuali danni di immagine et similia – e dovrà, inoltre, manlevare il "Committente" da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da Terzi in conseguenza di tale violazione.

Il "Committente" potrà sempre - nel caso in cui si verifichi una tale violazione - valutarne discrezionalmente il grado di gravità; qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il "Committente" avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto.

ART. 17 SPESE CONTRATTUALI

A carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

ART. 18 PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi art. 4 c. 2l Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231 e s.m.i., entro il termine di 60 gg. d.r.f. tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore (vecchio). Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso

contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture dovranno essere presentate in modalità elettronica come prescritto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 e s.m.i. e la loro trasmissione dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con D.M. 03.04.2013 n. 55 e s.m.i. I dati necessari per l'invio della fattura elettronica saranno comunicati successivamente all'aggiudicatario. La fatturazione deve avvenire su base mensile riportando il dettaglio dei singoli preventivi relativi alle manutenzioni svolte nel periodo con i loro importi unitari.

Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. Le parti, in deroga alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.10.2001 n. 231, concordano convenzionalmente che il saggio d'interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'Aggiudicataria rinuncia espressamente al diritto di cui art. 1460 Civile, impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte della stazione appaltante.

ART. 19 FIRMA DEL CONTRATTO

In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria.

ART. 20 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI

Possono presentare offerte organizzazioni strutturate per l'esercizio coordinato di attività libero professionale appositamente e temporaneamente raggruppate. In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria;
- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa raggruppanda attestante l'indicazione in caso di aggiudicazione, dell'impresa cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art. 68 del "Codice".

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell'atto risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto dall'art. 68 comma 5 del "Codice". La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95 del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

ART. 21 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del "Codice", l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del "Codice", può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del "Codice" avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA).

Ai sensi dell'art. 104 del "Codice", il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'ausiliario deve:

- 1) possedere i requisiti previsti dall'articolo 94 e 95 del "Codice" e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- 2) possedere i requisiti di cui all'articolo 65 del "Codice", oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- 3) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

ART. 22 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel "Codice" che nel Codice Civile.

ART. 23 COSTI PER LA SICUREZZA

In applicazione di quanto stabilito da art. 26 D.Lgs. 09.04.2008 e s.m.i., si precisa che, nella fattispecie, si è valutata l'assenza di interferenze e pertanto I costi per la sicurezza sono pari a **zero**.

ART. 24 CONTRASTO DI NORMATIVE

Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo schema di offerta.

ART. 25 NORME FINALI

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui art.1341 C.C. contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui art.1341 C.C. si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al capitolato speciale. Non sono opponibili intese a qualsiasi

titolo verbalmente intercorse.

ART. 26 FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Alessandria.

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER
ACCETTAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE**